



Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso

A.C. 1302-A

Dossier n° 67/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
22 febbraio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1302-A
Titolo:	Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Sen. Giarrusso
Date:	
termine dell'esame in Commissione: 21 febbraio 2019	

Contenuto

L'articolo unico della proposta di legge C. 1302, come modificata dalla Commissione Giustizia, punisce con la **reclusione da 10 a 15 anni** (stessa pena prevista per l'associazione mafiosa dall'art. 416-bis, primo comma, c.p.) l'accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale. I voti saranno procurati:

- da **soggetti appartenenti ad associazioni mafiose** oppure
- mediante **modalità mafiose**.

L'art. 416-bis, terzo comma, c.p. definisce l'associazione di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della **forza di intimidazione del vincolo associativo** e della condizione di **assoggettamento** e di **omertà** che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Normativa vigente	A.C. 1302 (come modificato dalla Commissione)
art. 416-ter. c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)	
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari , la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis , o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.	La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
	Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.
	In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Rispetto alla formulazione vigente, il nuovo **primo comma** della proposta di legge:

- dal punto di vista soggettivo, estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad **intermediari**;
- estende la condotta penalmente rilevante aggiungendo alla promessa di procurare voti con le modalità mafiose, la promessa che provenga da "soggetti appartenenti alle associazioni" mafiose. In merito, *la proposta lascia all'interprete il compito di chiarire quando l'interlocutore del politico possa definirsi "appartenente all'associazione mafiosa"*; a tal fine potrebbe essere necessaria una condanna definitiva per 416-bis c.p., oppure essere ritenuta "sufficiente" l'applicazione di una misura di prevenzione in base al Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011);
- amplia ulteriormente l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche "la **disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa**";
- **inasprisce la pena** che passa dalla reclusione da 6 a 12 anni alla reclusione da 10 a 15 anni.

Fermo restando il contenuto dell'attuale secondo comma dell'art. 416-ter, **sono aggiunti due nuovi commi**:

- il terzo comma prevede sostanzialmente un'**aggravante** di evento; se, infatti, chi ha concluso l'accordo con il mafioso viene eletto, la **pena** prevista per lo scambio elettorale politico mafioso è **augmentata della metà**. Con riguardo al profilo sanzionatorio, l'applicazione dell'aggravante potrebbe così comportare pene più elevate nei confronti del patto elettorale politico-mafioso rispetto sia al concorso esterno, sia alla partecipazione associativa e alla direzione associativa (punita con la reclusione da 12 a 18 anni).
- l'ultimo comma, che prevede l'irrogazione della pena accessoria della **interdizione perpetua dai pubblici uffici** in caso di condanna per il reato in questione.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha avviato l'esame delle proposte di legge A.C. 1302 (già approvata dal Senato) e A.C. 766 (Colletti) lo scorso 4 dicembre 2018, deliberando lo svolgimento di audizioni informali nelle quali ha sentito il primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore generale della Corte di Cassazione e il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, oltre a docenti di diritto penale.

Dopo aver adottato come testo base la proposta già approvata dall'altro ramo del Parlamento (23 gennaio 2019), la Commissione ha votato un emendamento al testo e concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 21 febbraio 2019.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento ha espresso un parere favorevole la Commissione Affari costituzionali.